

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. Paolo - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5 IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2008 AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini) riduce le sanzioni inflitte ad €500.00 di ammenda per la società e dell’inibizione fino a tutto il 29.02.2008 per il Sig Battilani Ivano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Presso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 23 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete